

Competenze del Difensore civico regionale (alla luce della normativa esistente alla data del 18.01.2010)

- 1) Ai sensi dell'art. 16 L. 15/05/1997 nr. 127 il Difensore Civico Regionale svolge **“funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione “** nei riguardi di tutte le Amministrazioni periferiche dello Stato per la tutela dei cittadini prevista dalla legislazione regionale;
- 2) Ai sensi dell'art. 2 L.R. 9/12/1981 nr. 50 e successive modificazioni, il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadini **“ nell’ottenere dall’Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto”**;
- 3) Ai sensi dell'art. 2 L.R. 9/12/1981 nr. 50, il Difensore Civico interviene nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe: **“ rileva irregolarità, negligenze, ritardi, valuta legittimità e merito degli atti inerenti, suggerisce mezzi e rimedi per la loro eliminazione”**;
- 4) Ai sensi dell'art. 1 L.R. 24/04/1985 nr. 47 il Difensore Civico interviene nei confronti degli organi amministrativi delle SSN e delle ASL operanti nella Regione **“per tutelare il cittadino nell’ottenere quanto gli spetta di diritto”**;
- 5) Ai sensi dell'art. 25 L. 7/08/1990 nr. 241 nel testo modificato dall'art. 17 L. 11/2/2005 nr. 15, il difensore civico interviene per rafforzare il diritto del cittadino all'accesso ai documenti amministrativi, secondo una procedura compartimentata prevista dalla legge;
- 6) Ai sensi dell'art. 36 L. 5/02/1992 nr. 104, il Difensore Civico è ammesso a costituirsi parte civile a fianco delle persone disabili vittime dei reati di cui agli art. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati di cui alla legge 22/1958 nr. 75 ;
- 7) Ai sensi dell'art. 90 dello Statuto della Regione Piemonte il Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed Enti nei confronti dei soggetti che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico;
- 8) Ai sensi dell'art. 11 DLgs 18/8/2000 nr 267 – TUEL- il Difensore civico comunale e provinciale hanno il compito di garantire **“imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi , le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini_”**. A seguito della L. 23/12/2009 nr. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) è stata disposta la soppressione della figura del Difensore civico comunale di cui all'art. 11.

Ai sensi del DL. 13/1/2010 tale disposizione si applicherà a decorrere dall'anno 2011, a partire dalla data del rinnovo del Consiglio comunale.

Poiché il Difensore civico regionale ha un potere sostitutivo ovvero integrativo dell'attività del Difensori civici comunale o provinciale, riconosciutagli sul piano sistematico, ovvero in via di interpretazione estensiva o anche analogia dall'art., 25 c. 4 L 18/6/2009 nr. 69 di modifica della L. 241/1990, ne deriva che il Difensore Civico regionale può svolgere le funzioni già attribuite al Difensore civico comunale , se non istituito ovvero soppresso;

- 9) Ai sensi dell'art. 127 DLgs 18/8/2000 nr 267, al difensore civico è attribuito, in via alternativa con il soppresso Comitato Regionale di controllo (CORECO), nei limiti delle illegittimità denunciate funzione eventuale di controllo riferite alle deliberazioni riguardanti:
 - a) appalti e affidamento di servizio o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzione del personale.

Il Difensore Civico può intervenire in base a tale norma, **“quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000**

abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti né facciano richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio"

Se il Difensore civico ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

Se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Orbene, la legge costituzionale 18/10/2001 nr. 3 ha abrogato, tra l'altro, l'art. 130 della Costituzione, nel testo previgente dedicato al Comitato regionale di controllo e all'esercizio della sua funzione di controllo di legittimità sugli atti delle Province dei Comuni e degli altri Enti locali.

Sia pure in assenza di una abrogazione espressa degli articoli 26 e seguenti TEUL (che disciplina il comitato regionale di controllo) di fatto è stata soppressa la funzione di controllo preventiva di legittimità sugli atti giuntali e consiliari di Comuni e Province.

Ne deriva che la funzione della difesa Civica regionale potrà comunque svolgersi con riferimento alle prerogative di cui al comma 1 dell'art. 11 del TUEL, quale momento di garanzia e di partecipazione. E' in via di emanazione la riforma delle Autonomie locali che potrà introdurre ulteriori novità.